

LIQ CONTR. N° 1/2024

R.G. 94/2023

SENT. N° 1/2024

REG. REP. N° 1/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Rodolfo Magri

Presidente rel.

dott. Ruggiero Berardi

Giudice

dott. Alessandra Nocco

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

LETTO il ricorso depositato in data 12.12.2023 da:

TRENTANELLI TONY, residente in Savigliano, rappresentato e difeso dall'avv. E. Bracco per procura in atti

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 12.12.2023, Trentanelli Tony ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma,

Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;  
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

rilevato che il nucleo familiare del debitore risulta composto esclusivamente dal predetto e dalla compagna convivente, la quale contribuisce alle spese nella misura del 27,23%, come risulta dalla relazione dell'O.C.C., mentre il residuo è a carico del ricorrente;

ritenuto pertanto che, ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore può essere determinato in euro 1.200,00 netti mensili, in quanto parte delle spese è sostenuta dalla compagna del medesimo e non vi sono altri conviventi, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

Trentanelli Tony, nato a Savigliano il 29.05.1971, ivi residente, in viale Piave n. 1;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Rodolfo Magri e Liquidatore l'O.C.C., rag. Cristina Cerutti, con studio in Cuneo, via Roma n. 55;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; visti gli artt. 270, 5° comma, e 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al Liquidatore;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni mobili registrati facenti parte del patrimonio del debitore, a cura del Liquidatore;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito; rilevato che il debitore non ha alcun familiare a carico, che parte delle spese è sostenuta dalla compagna del medesimo e non vi sono altri conviventi;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 03.01.2024

Il Presidente est.  
dr. Rodolfo Magri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

03 GEN. 2024

Il .....

IL CANCELLIERE

Enrica S. S. S.

